



REGIONE TOSCANA  
GIUNTA REGIONALE

**ESTRATTO DAL VERBALE DELLA SEDUTA DEL 15-12-2015 (punto N 12)**

Delibera

N 1218

del 15-12-2015

*Proponente*

VITTORIO BUGLI

DIREZIONE AFFARI LEGISLATIVI, GIURIDICI ED ISTITUZIONALI

*Pubblicità/Pubblicazione Atto soggetto a pubblicazione integrale (PBURT/BD)*

*Dirigente Responsabile Luigi IZZI*

*Estensore SANDRA SANTELLI*

*Oggetto*

Intesa sulla proposta dell'unione di comuni "Unione dei Comuni del Pratomagno" in merito al trasferimento alla Regione Toscana del personale per l'esercizio delle funzioni in materia di agricoltura.

*Presenti*

ENRICO ROSSI

STEFANO CIUOFFO

MARCO REMASCHI

VITTORIO BUGLI

FEDERICA FRATONI

MONICA BARNI

VINCENZO CECCARELLI

CRISTINA GRIECO

*Assenti*

STEFANIA SACCARDI

## LA GIUNTA REGIONALE

Vista la legge regionale 3 marzo 2015, n. 22, recante “Riordino delle funzioni provinciali e attuazione della legge 7 aprile 2014, n. 56 (Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni). Modifiche alle leggi regionali 32/2002, 67/2003, 41/2005, 68/2011, 65/2014”, come modificata in ultimo con la legge regionale 30 ottobre 2015, n. 70;

Vista la legge regionale 27 dicembre 2011, n. 68, recante “ Norme sul sistema delle autonomie locali”;

Visto l’articolo 12 della l.r. 22/2015, che prevede che le funzioni in materia di agricoltura di cui all’articolo 2, comma 1, lettera a), esercitate dalle unioni di comuni, sono trasferite alla Regione, nei termini stabiliti per il trasferimento delle medesime funzioni dalle province e dalla città metropolitana, e con le modalità di cui all’articolo 95 della l.r. 68/2011, salvo quanto previsto dal medesimo articolo 12;

Visto l’articolo 9 della l.r. 22/2015, che prevede che il trasferimento del personale e delle funzioni decorre dal 1° gennaio 2016; a far data dal 1° gennaio 2016 il personale a tempo indeterminato è trasferito nei ruoli organici della Regione Toscana e confluisce nella dotazione organica provvisoria di cui all’articolo 8, comma 2, della legge regionale medesima;

Visto il comma 3 dell’articolo 12 della l.r. 22/2015, che stabilisce che la giunta dell’unione provveda, entro il termine stabilito con decreto del Presidente della Giunta regionale:

- a) a individuare il personale di cui all’articolo 95, comma 1, lettera a), della l.r. 68/2011, in servizio al 31 dicembre 2014, non considerando il personale già cessato alla data dell’individuazione, nonché il personale di cui è prevista la cessazione, entro il 31 dicembre 2016, per effetto di processi di riorganizzazione dell’unione derivanti dall’applicazione delle disposizioni del capo I del d.l. 101/2013 convertito dalla l. 125/2013;
- b) a formulare una conseguente proposta di trasferimento del personale per l’esercizio della funzione trasferita, motivando gli eventuali scostamenti numerici o nominativi, rispetto al personale in servizio al 31 dicembre 2013 e al 31 dicembre 2014, sulla base degli atti organizzativi adottati prima della trasmissione della tabella di cui all’articolo 40 della l.r. 68/2011;
- c) a individuare gli altri contratti di lavoro, stipulati alla data del 31 dicembre 2014 e in corso, relativi all’esercizio della funzione in via esclusiva;
- d) a individuare i beni destinati in via esclusiva all’esercizio della funzione, per la successione della Regione, a titolo gratuito, nei diritti di proprietà e negli altri diritti reali;
- e) a individuare i rapporti attivi e passivi, i procedimenti e i contenziosi in corso, relativi all’esercizio della funzione;

Visto il decreto del Presidente della Giunta regionale 28 settembre 2015, n. 167, con il quale è stato stabilito il termine di venti giorni, dalla data di ricezione del decreto medesimo, entro il quale provvedere all’approvazione da parte delle giunte delle unioni di comuni del piano di successione relativo al personale;

Vista la nota n. 226786 del 26/10/2015, con la quale l’unione di comuni “Unione dei Comuni del Pratomagno” aveva trasmesso la deliberazione della Giunta dell’unione di comuni n. 96 del 19/10/2015, con la quale era stato proposto in trasferimento il dipendente dell’unione Roberto Tommasini;

Considerato che dalle tabelle trasmesse dall'unione di comuni ai sensi dell'articolo 40 della l.r. 68/2011 non risultava né al 31 dicembre 2013 né al 31 dicembre 2014 nessun dipendente assegnato in via esclusiva o prevalente all'esercizio delle funzioni in materia di agricoltura;

Considerato che l'unione di comuni aveva confermato nella sopracitata deliberazione n. 96 che il dipendente proposto per il trasferimento non poteva riconoscersi come destinato in via esclusiva o prevalente all'esercizio delle funzioni in materia di agricoltura;

Considerato che, pertanto, il dipendente proposto non era in possesso dei requisiti di legge per il trasferimento alla Regione Toscana nell'ambito del trasferimento delle funzioni in materia di agricoltura;

Considerato, inoltre, che l'unione dei comuni "Unione dei Comuni del Pratomagno" è individuata dalla legge regionale 30 ottobre 2015, n. 70, per il trasferimento delle funzioni in materia di forestazione di competenza della provincia di Arezzo;

Considerato che la deliberazione della Giunta dell'unione n. 96 evidenziava il sottodimensionamento dell'organico dell'unione per il corretto espletamento delle funzioni in capo alla medesima;

Visto l'articolo 12, comma 4 bis, della l.r. 22/2015, il quale prevede che se la Giunta regionale non ritiene adeguate le proposte dell'unione di comuni fissa un termine non superiore a dieci giorni entro il quale la Giunta dell'unione deve esprimersi;

Considerato che con deliberazione della Giunta regionale n. 1114 del 24/11/2015 non è stata accolta la proposta dell'unione di comuni "Unione dei Comuni del Pratomagno" di trasferimento alla Regione Toscana del dipendente Roberto Tommasini e sono stati concessi dieci giorni di tempo alla Giunta dell'unione per esprimersi rispetto a tale deliberazione;

Vista la nota n. 260784 del 03/12/2015 con la quale l'unione di comuni ha trasmesso la deliberazione della Giunta n. 122 del 30/11/2015;

Considerato che con la suddetta deliberazione l'unione di comuni ha preso atto, senza eccezioni, della deliberazione della Giunta regionale n. 1114 del 24/11/2015 in merito al mancato accoglimento della proposta di trasferimento del dipendente Roberto Tommasini;

Considerato che, pertanto, si può considerare raggiunta l'intesa, ai sensi del comma 4 bis dell'articolo 12, della l.r. 22/2015, da formalizzare con la presente deliberazione;

Ritenuto di demandare a successiva deliberazione l'individuazione dei beni, dei rapporti attivi e passivi, e dei procedimenti in corso, per i quali la Regione prevederà il subentro in deroga a quanto previsto dall'articolo 10 della l.r. 22/2015, in coerenza con quanto verrà stabilito per le province;

Visto l'esito del CD del 10 dicembre 2015;

A voti unanimi

#### DELIBERA

1. Di considerare raggiunta l'intesa con l'unione di comuni "Unione dei Comuni del Pratomagno" in merito al non trasferimento di personale alla Regione per l'esercizio della funzione agricoltura.

2. Di demandare a successiva deliberazione l'individuazione dei beni, dei rapporti attivi e passivi, e dei procedimenti in corso, per i quali la Regione prevederà il subentro in deroga a quanto previsto dall'articolo 10 della l.r. 22/2015.

*Il presente atto è pubblicato sul BURT ai sensi degli articoli 4, 5 e 5 bis della l.r. 23/2007 e sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale ai sensi dell'art.18 della l.r. 23/2007.*

Segreteria della Giunta  
Il Direttore generale  
ANTONIO DAVIDE BARRETTA

Il Dirigente responsabile  
LUIGI IZZI

Il Direttore  
PATRIZIA MAGAZZINI